

Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

L'Italia dei beni culturali: i nodi del cambiamento.

Ricordando l'impegno e le proposte di Giuseppe Chiarante

Sala Capitolare, Senato della Repubblica, 3 dicembre 2013

Paola Elisabetta Simeoni

Quale patrimonio demoetnoantropologico ?

Per anni ci si è attivati per il riconoscimento dei beni demoetnoantropologici (d'ora in poi DEA). Si sono ottenuti risultati che avrebbero potuto essere importanti se fossero stati sostanziali. In realtà sembrano essere state solo timide riforme che non sono mai state portate a termine. Sicuramente si è riscontrata una mancanza di progettualità di lungo respiro, una difficoltà di cambiamento serio e responsabile, una grande difficoltà politica e culturale di prendere questi beni nella giusta considerazione, così come è - paradossalmente - per tutto il patrimonio culturale di questo paese.

Tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo scorso, avevamo lavorato intensamente con Beppe Chiarante in seno all'Associazione Bianchi Bandinelli in collaborazione con i funzionari demoetnoantropologi del Ministero e le associazioni professionali degli antropologi, l'AISEA (Associazione italiana per le scienze etnoantropologiche) e la SIMBDEA (Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici).

Nel 1989 l'UNESCO propose la *Raccomandazione per la salvaguardia della cultura tradizionale e popolare*. Nello stesso anno, Chiarante insieme ad altri senatori, tra i quali Giulio Carlo Argan e Matilde Callari Galli (senatrice e ordinario di antropologia culturale) presentarono alla Presidenza un documento relativo alla revisione delle norme di tutela e all'istituzione dell'amministrazione autonoma dei Beni culturali.

Tale documento denunciava tra l'altro le omissioni del Ministero e la mancanza assoluta di innovazioni (Valeria Petrucci 1997:118);¹ nel disegno venne proposto di estendere la qualifica di Bene culturale e l'azione di tutela ad altre categorie di beni finora trascurate come quelli linguistici e quelli demoetnoantropologici, sì da trovare una loro collocazione nell'ordinamento amministrativo e nella composizione del Consiglio nazionale e competenze distinte che garantissero un'azione specifica di tutela, conservazione e valorizzazione.

Nulla è stato allora attuato, come già era rimasta lettera morta la proposta presentata nel 1984 dall'allora Ministro dei beni culturali, Antonio Gullotti, di inserire i beni DEA nella Direzione generale per i beni archeologici.

Negli anni Novanta del Novecento e poi fino ai primi anni del nuovo millennio, si era pensato con Chiarante alla proposta di un "Istituto speciale per i beni DEA" che avesse competenza DEA a livello nazionale e che potesse costituire un punto di riferimento per le realtà locali, molto vitali in quel periodo.² Questo Istituto avrebbe anche permesso di sanare la mancanza di omogeneità istituzionale tra le competenze DEA del Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini e quelle del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (MNATP) con l'obiettivo di superare la divergenza tra la parte etnologica relativa alle culture extraeuropee del Museo Pigorini e il MNATP con le sue competenze relative alle culture popolari italiane.

Beppe Chiarante d'altra parte era contrario a sovraccaricare ulteriormente la già pesante macchina ministeriale - in realtà aveva perfino pensato in quel periodo a un'"Agenzia per i beni culturali" formata principalmente da tecnici. Vista però l'impossibilità di costituire un istituto competente a livello

¹ V. Petrucci, *La lingua come bene culturale*, in "Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli", *La lingua come bene culturale. Il patrimonio demoetnoantropologico*, 4/1997: 118.

² Cfr. P.E. Simeoni, Introduzione, in *op.cit.* "Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli", 4/1997: 150 e segg.

nazionale e per non aggiungere alla macchina amministrativa una nuova Direzione Generale o Soprintendenze specifiche, si era addivenuti alla decisione di abbinare tale categoria di beni alle Soprintendenze esistenti.

Sembrò allora indifferente se scegliere di abbinare i beni DEA all'area storico-artistica ovvero all'area archeologica: *ambedue le discipline e categorie di beni hanno infatti competenze scientifiche e culturali ben diverse*, realtà che purtroppo non è ancora ben chiara a molti. Si prevedeva già che tale decisione non sarebbe stata peraltro la soluzione giusta, poiché le discipline e categorie di beni alle quali i beni DEA sarebbero stati abbinati, avrebbero fagocitato il patrimonio antropologico per la debolezza nella quale si trovava in ambito sia ministeriale sia accademico; ma non avevamo altra scelta.

Si stabilì in quel momento comunque di associare il patrimonio DEA all'ambito *storico* delle Direzioni generali e delle Soprintendenze per i beni *storici* e artistici (non storico-artistici come di nuovo troppi le chiamano, ma storici *virgola* artistici ed etnoantropologici: anche questa chiarificazione ottenuta da Chiarante). L'ambito DEA avrebbe quindi aderito in particolare al contesto storico, declinato in particolare come storia contemporanea, e si era convinti che questa potesse costituire una ragione significativa e scientificamente seria di scelta. La distinzione disciplinare era d'altronde prevista, anche se allora ancora in dimensione subalterna, nella Commissione Franceschini che recita nel Titolo III: *«La legge provvederà a stabilire particolari criteri valutativi per talune categorie di tali beni, se tecnicamente necessario, in modo che si possa provvedere a pertinente tutela non solo dei beni aventi riferimento all'arte, ma altresì di quelli, a titolo di esempio, aventi riferimento alla storia, all'etnografia, alla numismatica, all'epigrafia, all'arredamento, alle arti applicate, al costume, alla storia della scienza e della tecnica»*.

Tali previsioni - come temevamo e come troppo spesso succede in questo paese – hanno dimostrato un eccesso di fiducia nel buon governo del Ministero e nella correttezza tecnico-scientifica dei dirigenti storici dell'arte, i quali, se da una parte devono pur farsi carico delle loro competenze anche in mancanza di funzionari DEA, possono tuttavia avvalersi di ispettori onorari o consulenti DEA.³

Le competenze DEA sono diventate dunque competenza delle Soprintendenze storiche e artistiche a livello periferico e sono state ugualmente inserite a livello centrale nella titolazione della Direzione generale. Allo stesso tempo, come immediata e *ovvia* conseguenza, si era chiesto il riconoscimento delle professionalità nei ruoli dell'Amministrazione di questa specifica professionalità (già presente purtroppo come è noto sotto le mentite spoglie degli storici dell'arte e degli archeologi), con la loro immissione negli organici dei due Musei Nazionali, delle Soprintendenze ormai competenti e in altri istituti del Ministero come l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, l'allora Discoteca di Stato (oggi ICBSA), gli archivi, ecc. Là dove, in sostanza, potesse essere indispensabile o almeno utile la loro peculiarità scientifica.

In effetti con il rinnovato ingresso nell'Amministrazione ministeriale dei beni DEA, si sarebbero dovuti automaticamente creare ruoli specifici, indire bandi per assorbire nuovi antropologi culturali, e anche concorsi a ruoli dirigenziali DEA per la Direzione degli Istituti competenti. Tutto questo era stato richiesto più volte - e a gran voce - sia dell'Associazione Bianchi Bandinelli, sia dalle Associazioni professionali, AISEA e SIMBDEA, sia dai sindacati.

³ Solo pochi Istituti (l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio) hanno potuto usufruire di queste professionalità in fuga dal Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, *mobizzati* dalla Direttrice storica dell'arte del MNATP. A mia conoscenza, solo la Soprintendenza di Siena ha indetto un bando per un consulente DEA.

Ma nel nostro paese, sembra non esista un pensiero politico coerente e deciso che ha la reale volontà di tutelare e valorizzare il patrimonio, e che non butta via le risorse, le intelligenze e i meriti, che sono anch'essi un patrimonio, quelli cioè professionali e specialistici che il paese stesso ha formato. Per inciso, il comportamento politico e culturale che potrebbe rivoluzionare il nostro paese, con riferimento al merito, è purtroppo ancora influenzato dalla nostra tradizione culturale clientelare; necessiterebbe l'abbandono del *familismo amorale*, della cultura degli amici degli amici, della politica delle lobby politiche, che mettono le persone sbagliate nei posti sbagliati, gli incapaci a gestire cose molto delicate e per le quali occorrono competenze e senso civico.

In sintesi, i demoetnoantropologi esistono come figura professionale; purtroppo i ruoli non sono stati inseriti nell'Amministrazione: è stato assorbito un solo antropologo nel 2000, non è stato bandito un concorso alla Dirigenza. Il risultato è che sono ormai quasi sempre gli storici dell'arte ad occuparsi del patrimonio DEA, come paventato, e, come si è visto, essi non sanno in genere neppure quale sia questo patrimonio (sic) !

Nel 2008 viene invece creato con Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 (DPR n. 233 del 2007) l'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia. Ma l'atto di nascita di questo Istituto – non a caso purtroppo – al punto 2 dell'art. 3, stabilisce che l'Istituto sia diretto da un dirigente storico-artistico. Il cerchio si chiude con la denominazione della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e le arti contemporanee. I beni DEA ripiombano in una sorta di invisibilità più volte denunciata nei decenni antecedenti queste riforme, e nonostante la ratifica dell'Italia nel 2007 della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale.

La ciliegina sulla torta è nel Codice dei beni culturali del 2004 e poi del 2008 (D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62) che riprendono a nominare “cose” i beni culturali. In effetti, nel precedente T.U. sui beni culturali ed ambientali del 1999 all’art. 1, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 490/1999, che registrava il decreto legislativo n. 112/1998, si nota che vi era stato il tentativo di superare tale dimensione allo stesso tempo “patrimoniale” e “materiale” in senso economicistico.

Scriva Antonio Leo Tarasco⁴: «Nonostante l’espunzione del riferimento alla “materialità” operata dall’art. 148, lett. a), d. lgs. n. 112/1998, la nozione di *bene culturale* resta tuttora saldamente ancorata al concetto di “*res qui tangi potest*»; egli si riferisce alla dichiarazione di Sabino Cassese (1976) per il quale «*la ricostruzione dei beni culturali è tutta svolta con l’occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione c’è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale*»⁵.

Ma vi è altro: il Codice del 2008 finge di normare la pratica della tutela del patrimonio immateriale con un codicillo (l’art. 7 bis) che nega di fatto esplicitamente la sua stessa esistenza sia dal punto di vista giuridico che culturale. Viene aggiunto in extremis all’articolo 1 l’articolo 7 bis, il quale è intitolato *Espressioni di identità culturale collettiva* (sic) confondendo peraltro le due Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005: «*Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze*

⁴ A.L. Tarasco, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in «Amministrazione in cammino»: <http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=8520>

⁵ S. Cassese, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rass. Arch. Stato*, 1975, n. 1-3, 116 ss., ora in Id., *L’Amministrazione dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1976, 152 ss., qui 177.

materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10».

A parte la denominazione del patrimonio immateriale come “espressioni di identità collettiva” (come se le altre categorie di beni non lo fossero !), tale codicillo costituisce una vera e propria e sostanziale “elusione” della normativa internazionale. Scrive Tarasco: «con la conseguenza paradossale che pur dopo la ratifica delle Convenzioni, i beni immateriali non appaiono protetti nel Codice del (comune) patrimonio culturale. Di tal guisa, anche la “nuova” categoria di *patrimonio culturale* – la cui ampiezza semantica pur si presterebbe a ricomprendere in sé ogni espressione della dimensione culturale – non riesce ad *esplodere* le proprie potenzialità».

Nel Convegno dell'Associazione Bianchi Bandinelli dedicato a “La lingua come bene culturale” (Roma, 21 ottobre 1996), Chiarante sottolineava il carattere “primario” della lingua come bene culturale per due ragioni (che riguardano anche il patrimonio DEA e anch'esso smentito dalla Convenzione UNESCO del 2003): la prima relativa al carattere “limitativo” e “restrittivo” della nozione di Bene culturale «che tende a escludere o comunque a lasciare ai margini molti Beni». La seconda ragione nel «cercare di uscire dalla discussione piuttosto inconcludente (e un po' vecchiotta) fra puristi e aperturisti, tra difensori della tradizione e fautori dell'evoluzione dello strumento linguistico»⁶, che prende in considerazione la dimensione trasformativa della cultura, caratteristica centrale del patrimonio DEA.

L'altro problema da rilevare in questo art. 7 bis è la sostanziale incomprensione della diversità delle due Convenzioni. Occorre non mescolare le due ultime Convenzioni dell'UNESCO e cadere nella confusione tra trasmissione culturale e revival o nuove forme di performance: l'una si riferisce al patrimonio DEA, l'altra alla

⁶ G. Chiarante, Le prospettive legislative e istituzionali: alcune proposte concrete, in *op.cit.* «Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli», 4/1997:134-135.

creatività relativa alle “attività culturali”, nozione con la quale è titolato lo stesso Ministero, “attività” che si riferiscono alla promozione e protezione della diversità delle espressioni culturali, materia della Convenzione del 2005. Anche in questo ambito si ritrova la stessa mancanza di immaginazione politica: il problema delle “attività culturali” (legge di delega del 2002) non ha alcun riferimento né definitorio, e né giuridico (Tarasco).

Per quanto riguarda invece la Convenzione del 2003, i beni *non materiali* che sono beni “*viventi*” *tramandati di generazione in generazione* si caratterizzano per il contesto relativo alla tradizione orale popolare: questi patrimoni sono sotto gli occhi di tutti da sempre.

Dalla nascita dell’antropologia sin dalla fine del XVIII secolo, poi con la fondazione di esposizioni universali e la costituzione dei nostri due musei nazionali, molte riflessioni si sono succedute nel tempo riguardo l’approccio antropologico risultato perfino centrale nella nozione di *bene culturale*, coniato in Polonia nei primi anni Sessanta del Novecento poi adottato anche in Italia, e di *territorio* che diventa nozione centrale della tutela culturale e ambientale nel nostro paese, come accennerò successivamente.

Non si può fare qui una disamina seria degli sviluppi dell’antropologia in Italia riguardo alle riflessioni scientifiche, all’attenzione elaborata nell’ambito dei beni culturali e della musealizzazione DEA;⁷ enuncerò rapidamente soltanto alcune tappe della presenza imprescindibile e fondamentale dell’antropologia nell’orizzonte italiano della patrimonializzazione.

L’istituzione del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari (1923) poi allestito nella sede attuale da Paolo Toschi negli anni Cinquanta del Novecento, sia a livello locale con gli studiosi positivisti che, dalla fine dell’Ottocento hanno testimoniato la

⁷ Non è qui possibile riportare qui tutta la bibliografia DEA in merito a questi temi, per tutti vedi la Rivista Antropologia Museale AM, nata nel 2002.

ricchezza delle diversità regionali, svolgendo un lavoro fondamentale e straordinario di documentazione del patrimonio di tradizione orale che oggi chiamiamo immateriale da una parte, e con la estese raccolte di oggetti sul terreno di Lamberto Loria e dei suoi collaboratori locali, con la Esposizione internazionale del 1911, collezione che oggi costituisce il grande patrimonio conservato presso il MNATP.

Le grandi ricerche sul campo di carattere demoantropologico, successive alla seconda guerra mondiale, vedono le riflessioni di Gramsci sulla questione meridionale, i lavori di Ernesto De Martino e numerosi altri antropologi e storici delle religioni e, in ambito etnomusicologico le raccolte di Alan Lomax e di Diego Carpitella e quelle di Roberto Leydi.

Viene fondato nel 1948 da Giorgio Nataletti il Centro nazionale studi di musica popolare (CNSMP) dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia e della RAI Radiotelevisione Italiana⁸ e nel 1962 l'Archivio Etnolinguistico–musicale (AELM) presso la Discoteca di Stato (oggi ICBSA). Si compiono estese raccolte sistematiche di documentazione a cura della Discoteca di Stato e la pubblicazione di *Etnomusica* (1985) a cura di Sandro Biagiola; la raccolta di *tipi, motivi e argomenti, di fiabe, leggende, storie, indovinelli, aneddoti, etc.* della tradizione orale (1968-72) progetto coordinato da Alberto M. Cirese e Oronzo Parlangeli e la pubblicazione (1975) presso la Discoteca di Stato del Primo Inventario Nazionale *Tradizioni Orali non cantate* a cura di (Cirese – Serafini), ecc. Va poi citata l'attività dell'antropologa culturale Annabella Rossi, “operaia” (sic) in servizio al MNATP, e le sue ricerche svolte per il museo che trovarono poi pubblicazione ne *Le feste dei poveri*.

⁸ Nataletti fu «Segretario del Comitato nazionale arti popolari dal 1947 al 1952, diede un impulso significativo allo sviluppo degli studi etnomusicologici fondando nel 1948 a Roma, con il fine di favorire la raccolta e lo studio comparato della musica popolare italiana, il Centro nazionale studi di musica popolare (CNSMP), operante sotto il patrocinio dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia e della RAI Radiotelevisione Italiana. Il CNSMP, che Nataletti diresse fino alla morte, avviò la prima raccolta sistematica dei documenti della musica folklorica italiana, organizzò campagne di registrazione su tutto il territorio nazionale e coinvolse insigni studiosi (Diego Carpitella, Ernesto De Martino, Alan Lomax) e istituzioni italiane ed estere» (Treccani, *Dizionario Biografico degli Italiani* - Volume 77, a cura di E. Giannetti).

Vanno anche segnalate nelle varie Regioni l'attivazione di ricerche, la creazione di Archivi e centri di documentazione, di musei locali la cui vivace attività collezionistica pubblica e privata si diffonde enormemente sul territorio dagli anni Settanta del Novecento in poi.

Sin dal 1978, con la pubblicazione del fascicolo suddetto, *Ricerca e catalogazione della cultura popolare*, furono poste le basi di una nuova catalogazione informatizzata, che peraltro si avvaleva già della scheda E (Etnografia), l'ICCD prevede la parte attribuita anche alla catalogazione DEA, con la predisposizione delle schede FKC, FKM, FKN, FKO per le cerimonie, i repertori di musica di tradizione orale, la narrativa formalizzata e gli oggetti.⁹

Nel 1989 esce la FKO (oggetti materiali) strutturata e nel 2000, essa subisce una omogeneizzazione alla scheda storica-artistica OA¹⁰ con la nuova denominazione BDM (Beni Demoetnoantropologici Materiali), mentre nel 2002 appare la nuova scheda BDI (Beni Demoetnoantropologici Immateriali) che comprende in una sola scheda i beni relativi alle schede FKC (cerimonie), FKM (repertori musicali), FKN (narrativa formalizzata), inglobando altresì altri elementi antropologici come ad esempio i saperi, la narrativa non formalizzata, ecc.

Con la Direzione al MNATP di Valeria Petrucci (1986-1997), anch'essa socia dell'Associazione Bianchi Bandinelli, il Museo diventa punto di riferimento per tutti gli antropologi italiani; tanto che, nel 1993, vi ha la sua data di nascita e la sua sede ufficiale l'Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche (AISEA) all'interno della quale viene creata dai funzionari DEA del Ministero la Sezione di *Antropologia Museale* (poi diventata SIMBDEA).¹¹

⁹ *Ricerca e catalogazione della cultura popolare*, S. Biagiola, D. Carpitella, O. Ferrari, L. Geremi, A. Milillo, J. Recupero, A. Rossi, E. Silvestrini (a cura di), Museo nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 1978. Vedi anche l'introduzione di Ferrari: 1-2, riportata anche in *Oreste Ferrari. Catalogo, documentazione e tutela dei beni culturali*, op.cit.: 117.

¹⁰ Per opera dell'allora Direttrice storica dell'arte del MNATP, Stefania Massari.

¹¹ L'AISEA (il cui primo Presidente è stato Tullio Tentori, Ordinario di antropologia culturale e già Direttore del MNATP negli anni Sessanta del Novecento in quanto vincitore dell'unico concorso ministeriale per etnologi nel 1950), nasce e ha sede presso il MNATP sotto la Direzione di Valeria Petrucci, fino all'arrivo di una Dirigente storica

In breve, nell'ambito più vasto della patrimonializzazione, fondamentale è stata l'influenza dell'antropologia sulle altre discipline umanistiche come le scienze storiche: paradigmatica la Scuola delle Annales e la "Nouvelle histoire" che ha trasformato il pensiero storico attribuendo particolare attenzione alla dimensione del quotidiano e alla storia delle mentalità. In Italia, in ambito patrimoniale, e specificamente nel pensiero storico-artistico e relativamente alla catalogazione, si è sviluppata, intorno ad Andrea Emiliani e Oreste Ferrari, in maniera del tutto originale, la nozione di *territorio* elaborata a partire dal pensiero e dalla pratica della tutela dei beni culturali con esplicito riferimento a un approccio antropologico e a una catalogazione scientifica multidisciplinare. Questa si inseriva appieno nell'impegno a non soltanto conservare e amministrare il patrimonio, ma *ad accrescerlo e a valorizzarlo con una più estesa e approfondita conoscenza*.¹²

Scrivendo Andrea Emiliani: «L'antropologia sta diventando sempre più storiografia, analisi di una società come sistema di forze e di relazioni, entro cui si organizza l'esperienza collettiva dell'uomo sociale. Ed è proprio un disegno antropologico che informa l'Istituto dei beni culturali», sostiene, ma deve poi rilevare che «la nozione stessa di bene artistico e culturale non ha mai aderito a un concetto di cultura di estensione antropologica».¹³ Il concetto è sottolineato anche da Pietro Clemente: «In questo compito [quello della politica dei Beni culturali] io credo che la competenza demotnoantropologica sia strategica perché offre la connessione tra natura e arte, tra artigianato e genialità creativa, tra musica e poesia, tra passato archeologico e presente degli stili

dell'arte, Stefania Massari, che rompe con la comunità antropologica italiana e fa fuggire oltre 40 dipendenti del Museo, tra i quali numerosi antropologi che vi lavoravano.

¹² O. Ferrari - S. Papaldo, Conoscenza tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale. Conservazione e gestione dei beni culturali, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, 1978, Roma, UNEDI. Vedi anche Oreste Ferrari. *Catalogo, documentazione e tutela dei beni culturali. Scritti scelti*, C. Gamba (a cura di), Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 18/2007.

¹³ A. Emiliani, *Una politica dei beni culturali*, Torino, PBE, 1974: 10 e 26. Si tratta dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) creato nel 1974.

locali, connettendoli alle pratiche sociali dentro le quali noi studiamo questi fenomeni. Mi sembra cioè che quello antropologico sia un settore che non solo ha un *corpus* di Beni, ma anche un contenuto disciplinare connettivo, interpretativo degli altri settori».¹⁴

Nei primi anni Novanta del Novecento, non va sottovalutato in Italia il dibattito aperto da Alberto M. Cirese relativo ai beni *volatili* che offrì lo spunto a riflessioni e dibattiti in ambito DEA. Cirese stese infatti un rapporto per la *Commissione per le Discipline umanistiche* istituita dal Ministero Ruberti (1991), dove definiva questa diversa categoria di beni che, quanto a costituzione potrebbero dirsi *volatili*: «Canti, fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e riti che non sono né mobili, né immobili in quanto per essere fruiti più volte, devono essere ri-eseguiti o rifatti, ben diversamente da case o cassapanche o zappe la cui fruizione ulteriore (danneggiamenti a parte) non ne esige il rifacimento».¹⁵

Malgrado l'attività parlamentare di Beppe Chiarante nel cercare di inserire tra i beni culturali la lingua nazionale, le lingue locali, i dialetti, la musica, veicoli e beni fondamentali di cultura, malgrado l'attività da sempre presente e operante nelle istituzioni dello Stato, seppur misconosciuta, sminuita, a volte negata, è stata necessaria la Convenzione UNESCO (sic), perché all'improvviso tutti scoprirono un patrimonio immateriale, che, nella dimensione

¹⁴ P. Clemente, Beni culturali senza culture, in *op.cit.* «Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli», 4/1997: 162.

¹⁵ Scrive ancora A.M. Cirese: «[...] non si può prelevare una processione così come invece può farsi per taluni suoi elementi, statue o ceri o macchine professionali: 'oggetti' indubbiamente, questi ultimi, mentre la processione in sé non è un 'oggetto', o almeno non lo è nello stesso senso. Se infatti diciamo che 'oggetto' è ciò che in sé [...] può essere portato altrove, dovremo dire che non è un oggetto, ossia che è 'non oggettuale' [...]. Di una processione non si può portare via lei – e neanche conservarla – ... come si fa con un oggetto, ma solo il ricordo, ossia la memoria mentale, o anche una rappresentazione o immagine (disegno, film, o simili). Così è pure di un canto o di una fiaba, di cui solo la trascrizione scrittoria o l'immagine magnetica (e oggi anche digitale) può essere trasferita in un luogo-tempo diverso da quello della sua esecuzione». Cfr. anche A.M. Cirese, *Oggetti, segni, musei*, PBE, Torino 1977 e, dello stesso autore: *Beni volatili, stili, musei*, Gli Ori, Prato, 2007. Vi è una ricca e ampia letteratura antropologica intorno al patrimonio DEA e alla sua musealizzazione intorno alla SIMBDEA e alla sua Rivista, «Antropologia Museale (AM)».

DEA, ha un riconoscimento scientifico e di tutela da più di un secolo.

E così è tanto più grave la trascuratezza o perfino cecità del pensiero delle istituzioni che, dopo la ratifica della Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nel 2007 e che è quindi legge dello Stato, non è riuscita a far maturare e aggiornare ancora una volta un diverso pensiero istituzionale. La riflessione intorno all'ambito DEA si è infatti sviluppato in ambito internazionale sin dagli anni Cinquanta del Novecento, quando il Direttore Koiichiro Matsuura¹⁶ aveva promosso la riflessione culminata con la Convenzione del 2003 per un'apertura ai patrimoni culturali del sud del mondo poiché assenti dalle politiche culturali di salvaguardia e valorizzazione internazionali.

La necessità di potenziare e ampliare la nozione di Bene culturale era già stata sottolineata anche da Chiarante: «In Italia la tutela non riguarda (o per lo meno non riguarda unicamente) musei, istituti culturali, singoli monumenti, come accade nella maggior parte di altri paesi: ma riguarda soprattutto (e *proprio questo è il compito più delicato*) un *patrimonio locale diffuso, stratificato storicamente*. Distribuito in tutto il territorio e spesso distribuito secondo modalità che poco hanno a che fare (basta pensare agli archivi dei vecchi Stati preunitari)» – aggiungerei anche il patrimonio DEA – «con l'attuale ordinamento amministrativo delle Regioni e delle Province. Per questo occorre una struttura di tutela che sia unificante e allo tempo stesso *fortemente articolata, capace di iniziative differenziate e flessibili, aperta a una*

¹⁶ «Koiichiro Matsuura, Direttore Generale dell'UNESCO dal 1999, ha messo in atto l'intento di questa Organizzazione internazionale e il proprio programma che prevedeva di sanare la grave mancanza di riconoscimento dei patrimoni culturali delle popolazioni dei paesi cosiddetti in via di sviluppo. La Conferenza generale dell'UNESCO del 1999 alla Smithsonian Institution di Washington stabilì «la necessità di prendere in considerazione una dimensione più dinamica delle tradizioni culturali, «viventi» e incarnate dalle comunità, incoraggiando così il coinvolgimento delle popolazioni, proprietarie e attrici delle rappresentazioni culturali stesse». Cfr. P.E. Simeoni, «Il Patrimonio immateriale», intervento al Convegno organizzato dall'Associazione Bianchi Bandinelli a Roma nel 2008.

molteplicità di rapporti come appunto può consentire un ordinamento autonomo». ¹⁷

Ma questa apertura del sistema giuridico italiano non c'è stata; nota Tarasco: «Evidentemente, l'impostazione tradizionale del legislatore unitamente ad una eccessiva parcellizzazione del sapere giuridico (diritto interno *vs.* diritto internazionale; diritto statale *vs.* diritto regionale) hanno determinato una frammentazione del diritto dei beni culturali che non tiene conto dell'unità del fenomeno culturale e della necessità di apprestare strumenti giuridici che, se non sono *identici*, dovrebbero essere quantomeno *coordinati* o *coordinabili* tra loro». ¹⁸

La carenza normativa ha di fatto eluso o ha impedito un vero lavoro di sistemazione giuridica della nozione di patrimonio e quella di tutela secondo le nuove impostazioni internazionali con la ratifica da parte dell'Italia delle Convenzioni UNESCO, sviluppi della nostra stessa nozione di *territorio*. Queste si fondano sull'idea di un criterio *globale* dove ogni cosa e ogni evento sono comprensibili solo nelle loro relazioni al contesto, al complesso tessuto storico, sociale e culturale, alla località intesa come spazio-tempo del *vissuto*; questi beni diffusi sono caratterizzati da diversità culturale e storica ma anche da trasformazione culturale continua. ¹⁹

«Il Codice» – scrive ancora Tarasco - «tende a preservare il bene nella sua identità e nella sua tendenziale *immutabilità* (cfr. art. 29 Codice 2004 sulla rigorosissima disciplina del restauro), al contrario la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si esprime attraverso un'opposta azione volta a “garantirne la

¹⁷ G. Chiarante, Introduzione in *Beni culturali quale riforma*, «Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli», 3/1996: 9. Le sottolineature sono mie.

¹⁸ Antonio Leo Tarasco, Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana, in «Amministrazione in cammino»: 5; rivista elettronica: <http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=8520>. Pubblicato in: *Foro amministrativo – Consiglio di Stato*, fasc. 7-8/2008, pag. 2261 ss.

¹⁹ Cfr. P.E. Simeoni, Il territorio antropologico. Beni culturali e globalità, in «SM Annali di San Michele», n.7/1994: 183-192.

vitalità”, il “ravvivamento” dei suoi “vari aspetti”, la sua “trasmissione” (art. 2, comma 3, Convenzione Unesco 2003)».

Oggi l’antropologia, così come altre scienze, hanno messo in luce che la cultura è fondamentalmente un *processo*, nozione che sottolinea in particolare i suoi aspetti dinamici e relazionali, le trasformazioni e le invenzioni di cultura, i suoi legami al contesto sempre mutevole della storia. Anche l’UNESCO ha riconosciuto tale approccio poiché la definizione di patrimonio immateriale della Convenzione del 2003 deve essere inteso come un sistema culturale dove le tradizioni culturali vengono tramandate di generazione in generazione e sono beni vitali, e viventi delle comunità locali all’interno delle quali questi beni ricreano continuamente identità.

Sottolineava con forza Matilde Callari Galli nel corso del Convegno dell’Associazione Bianchi Bandinelli del 6 giugno 1997: «Poter ancorare su oggetti ed eventi che riguardano lo scorrere della vita di ogni gruppo e di ogni uomo, di ieri e di oggi, questa sovrapposizione di identità e di differenze, questa natura dinamica, storica, multivocale di ogni identità, mi sembra assai importante per aumentare la nostra capacità di confronto con altre culture per dare spessore e sostanza alla necessità di abbandonare visioni monoculturali ed etnocentriche, così inutili e dannose per vivere nella società multiculturale del presente di noi tutti».²⁰

Tutta questa materia relativa alla diversità culturale e all’alterità è fondamentalmente non compresa dal pensiero delle istituzioni e dai suoi rappresentanti e pone diversi problemi a cascata che si riverberano sulla nozione di tutela (o di “salvaguardia” che dir si voglia) di questi ma anche degli tutti gli altri beni, sulle attività di

²⁰ M. Callari Galli, Le prospettive di sviluppo nel settore, in *op.cit.* «Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli», 4/1997: 178.

valorizzazione, e su nozioni legate alla conservazione quali quelle legate all’“autenticità” dei beni.²¹

Le Convenzioni e le Dichiarazioni internazionali propongono dei principi fondamentali ai governi e alle società: anzitutto la centralità della cultura e il diritto alla cultura dei cittadini, la necessità della diversità culturale, indicano il posto fondamentale, infine, che occupa a livello sia individuale che sociale la creatività per uno sviluppo pieno dell’essere umano, e che determina la centralità della didattica e dell’educazione alla cultura (vedi anche la Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa del 2005 ratificata dall’Italia nel 2013).

Si tratta quindi di riformare l’amministrazione e le normative, ma occorre soprattutto rinnovare il modo di pensare.

Mi chiedo se il nostro paese, che è uno dei paesi al mondo sin dai tempi antichi più ricco di manifestazioni culturali per la complessità della sua storia, nel corso della quale si sono incontrate e scontrate tante e diverse culture, che hanno contribuito a creare le eccellenze e le diversità che conosciamo con una densità eccezionale, manifestazioni che si sono avvalse delle commistioni culturali, e che si sono espresse con una notevole ricchezza di espressioni culturali di tradizione orale, riuscirà - chiedo - l’Italia a prendersi cura di questi tesori, a far propri i principi imprescindibili che restituiscono benessere culturale e sociale, che sono fonte di energia per il futuro?

E’ legittimo chiedere a chi ci governa e alla cosiddetta società civile (sic) di farsi carico del patrimonio culturale italiano, mobile

²¹ Il criterio di ‘autenticità’ del patrimonio culturale, ad esempio, e di ciò che si condivide come tale in riferimento alla rappresentatività identitaria cambia da una società all’altra. «Heritage is commonly assessed in terms of criteria of authenticity that vary from place to place, over time, and with context» e, nel “Document de Nara sur l’authenticité” (1994) si dichiara che la conservazione del patrimonio storico trova la sua giustificazione nel valore che gli si attribuisce, poiché cambia la percezione culturale di questi valori che dipende, tra gli altri anche, dalla credibilità delle fonti di informazione, dalla loro comprensione e dalla validità dell’interpretazione. Vedi: P.E. Simeoni, “Il Patrimonio immateriale”, op.cit.

e immobile, materiale e immateriale, uno dei più ricchi del mondo? E' possibile pretendere di adottare una visione più ampia, più moderna e soprattutto etica della cultura e della scienza considerando la cultura *bene comune* (che pure non vuol dire rifiutare la contaminazione tra pubblico e privato, tra cultura ed economia: cfr L.M. Lombardi Satriani)²² ? E' consentito sperare finalmente in una riforma delle istituzioni preposte al patrimonio culturale immateriale DEA, che apprezzi tra gli altri il contributo degli esperti, professionisti che spesso hanno dato molto in cambio di poca considerazione e che oggi escono di scena, stanchi di non essere ascoltati, senza aver tramandato alle giovani generazioni i loro saperi ? Potrà infine questo paese concedere finalmente ai giovani, formati per questo compito, di offrire le proprie capacità per il futuro di questo paese, per la pace, la comprensione reciproca e il rispetto delle alterità culturali ?

²² L. M. Lombardi Satriani, Le specificità dei beni demotnoantropologici, in *op.cit.* «Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli», 4/1997:171-172.